

Il commercialista telematico

APPALTI: LIMITATA LE RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

a cura Federico Gavioli

Il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, modifica nuovamente la complessa materia della responsabilità solidale negli appalti tra appaltatore, subappaltatore e committente, abrogando i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (cd. decreto Visco-Bersani), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Cosa prevedeva il decreto Visco-Bersani

Il legislatore in questi ultimi anni in materia di sicurezza sul lavoro è intervenuto anche nel settore delle omissioni fiscali, contributive e assicurative, in materia di rapporto contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, estendendo la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro non solo con l'appaltatore, ma anche con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori. La legge Visco-Bersani di cui al decreto legge n. 223/06 aveva dato un nuovo "impulso" sulle norme in tema di appalto di opere e servizi previsti dal decreto legislativo n. 276/03 attuativo della riforma Biagi.

E' opportuno sottolineare che il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 e seguenti del Codice Civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il commercialista telematico

In particolare l'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n.276/03 (cd. Decreto Biagi) norma tutt'ora in vigore, stabilisce che in caso di appalto di opere o servizi, il committente, imprenditore o datore di lavoro esercente attività di impresa o professionale è responsabile in solido con l'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori utilizzati nell'appalto.

L'articolo 35, comma 28 e successivi, del decreto legge n.223/06, convertito con modifiche nella legge n.248/06, estendeva la responsabilità solidale anche alle ritenute fiscali sui compensi dei lavoratori utilizzati nell'appalto. Al fine di contrastare i rapporti di lavoro irregolari di tipo fiscale, contributivo e previdenziale erano state introdotte importanti modifiche in materia di appalti, con particolare riferimento ai rapporti fra appaltatore e subappaltatore, attribuendo al primo particolari responsabilità in merito al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, sulle ritenute irpef e sui contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti. Il comma 32 prevedeva che il committente poteva pagare il corrispettivo dovuto all'appaltatore solamente dopo aver verificato, tramite l'acquisizione di apposita documentazione, i versamenti degli obblighi riguardanti le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e quelli inerenti i versamenti previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali a cui era tenuto il subappaltatore in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati. L'inosservanza di tali nuovi obblighi nel caso che gli adempimenti richiesti di verifica non fossero eseguiti correttamente da parte del committente erano puniti con la sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro.

Il decreto n. 74 del 25 febbraio 2008

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con molto ritardo, a testimonianza di un percorso di concretizzazione del processo di responsabilità solidale negli appalti voluto dal decreto Visco-Bersani, di non facile attuazione, aveva emanato il decreto del 25

Il commercialista telematico

febbraio 2008, n. 74, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 16 aprile 2008 (di fatto mai entrato in vigore perché il decreto legge n. 97 del 3 giugno 2008 lo ha abrogato) che dava attuazione alle norme sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi delineati dal decreto legge n.223/06, convertito con modifiche in legge 4 agosto 2006, n. 248. La finalità principale del decreto in commento era quella di far attuare una serie di comportamenti tra i soggetti interessati che avessero come scopo l'interruzione della responsabilità solidale tra l'appaltatore e il subappaltatore e in subordine anche nei confronti del committente. In caso di subappalto, il subappaltatore aveva il compito di comunicare all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati e ogni eventuale variazione che riguardava gli stessi soggetti.

Tale comunicazione era indispensabile affinché l'appaltatore fosse messo in grado di verificare su quali lavoratori doveva operare la citata responsabilità solidale. L'impresa subappaltatrice per attestare il versamento delle ritenute fiscali dei propri dipendenti poteva anche rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e copie del modello F24 da cui fosse riscontrabile l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.

L'attestazione dell'avvenuto versamento da parte dell'impresa subappaltatrice, poteva inoltre, essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Il rilascio da parte del subappaltatore della dichiarazione e delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito ovvero della asseverazione, esonerava l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o

Il commercialista telematico


nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione che il subappaltatore deve rilasciare all'appaltatore.

Le novità previste nel decreto legge 97/08

Il legislatore con il decreto legge n. 97/08 nell'abrogare le disposizioni in materia contenute nella manovra Visco-Bersani e il decreto ministeriale n. 74/08, mantiene in vita il comma 28, che sancisce tra appaltatore e subappaltatore una piena responsabilità sia con riferimento alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, sia sui versamenti dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui il subappaltatore è tenuto. Non è tuttora chiaro come all'atto pratico questi controlli tra appaltatore e subappaltatore, per evitare la responsabilità solidale, possa essere evitata poiché il decreto di attuazione n. 74 del 25 febbraio 2008 del Ministero dell'Economia e del Lavoro è stato completamente abrogato dall'articolo 3, comma 8, del citato decreto legge n. 97/2008.

In tema di solidarietà resta in vigore l'articolo 29 del decreto legislativo n. 276/03, il quale, stabilisce che in caso di appalto il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato con l'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Il commercialista telematico



Federico Gavioli

12 Settembre 2008